



*medicina generale 2014/2017, indetto con determinazione dirigenziale dell'11 aprile 2014,  
pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 15 aprile 2014;*

e con motivi aggiunti

del provvedimento regionale del 5 gennaio 2015, prot. 2276/GR/II/0, notificato il 13 gennaio 2015, recante rigetto dell'istanza di partecipazione in soprannumero al corso triennale in questione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Alfredo S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Col ricorso introduttivo Francesco C., iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 10 dicembre 1991, laureatosi il 31 marzo 2004 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e iscritto al relativo albo professionale della Provincia di Roma dal 12 ottobre 2004, impugna il silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla propria istanza del 16/17 ottobre 2014 volta ad essere ammesso, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, in soprannumero e senza diritto a borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017, indetto con determinazione dirigenziale dell'11 aprile 2014.

Si è difesa la Regione Lazio eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa per mancata notifica ad almeno uno dei concorrenti risultato idoneo, nonché la

tardività della stessa, notificata soltanto il 26 novembre 2014, per essere stato pubblicato il relativo bando, recante i requisiti di ammissione tra i quali non c'era quello invocato dal C., il 15 aprile 2014 con termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

Con motivi aggiunti, notificati a mezzo di posta elettronica certificata il 19 gennaio 2015 e, a seguito di remissione in termini, a mezzo di Ufficiale giudiziario il 4/5 maggio 2015, il ricorrente ha gravato il provvedimento regionale del 5 gennaio 2015, notificato il successivo 13 gennaio, col quale era stata respinta l'istanza di partecipazione in soprannumero a suo tempo inoltrata.

Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 3 della legge n. 401/2000, in quanto tale norma prevederebbe, per coloro che si sono iscritti al corso universitario di laurea in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e si siano poi abilitati all'esercizio della professione medica, l'ammissione in soprannumero senza borsa di studio a semplice domanda e senza l'applicazione di alcun quoziente numerico.

Si è difesa la Regione Lazio deducendo, oltre all'infondatezza nel merito del ricorso, che il ricorrente, avendo partecipato alla selezione indetta con d.d. dell'11 aprile 2014 per l'ammissione al corso in questione di n. 85 medici, avrebbe rinunciato *per facta concludentia* alla posizione asseritamente scaturente dall'art. 3 l. n. 401/2000, proponendo comunque un'impugnativa inammissibile, non avendo gravato il bando del 25 luglio 2015 (B.U.R.L. n. 62 del 5 agosto 2014) col quale era stato pubblicato l'avviso per n. 9 medici da ammettere in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale 2014-2017 già previsto per n. 85 posti.

All'esito della camera di consiglio dell'11 giugno 2015 la Sezione, con ordinanza n. 2412, ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, ammettendolo in soprannumero e senza borsa di studio al corso in parola.

Tutte le parti, compreso il Ministero della Salute, hanno successivamente interloquito e, all'esito dell'udienza dell'11 maggio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

Conformemente a quanto rilevato anche dal C. con memoria depositata il 16 febbraio 2015, va in primo luogo dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal successivo esplicito diniego, il ricorso col quale questi ha censurato il silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sulla domanda di ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017, indetto con determinazione dirigenziale dell'11 aprile 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 15 aprile 2014.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con esso è gravato il provvedimento col quale la Regione Lazio ha respinto la predetta istanza motivando col fatto: 1) che alle attività didattiche in questione si accede per concorso, 2) che per l'ammissione in soprannumero *ex art. 3 l. n. 401/2000* è stato pubblicato apposito bando in relazione al quale l'odierno ricorrente aveva presentato domanda tardivamente, 3) che la domanda di partecipazione al corso ordinario lo aveva comunque visto collocato in posizione non utile nella graduatoria finale pubblicata, il 16 ottobre 2014 e non impugnata; 4) che al comportamento acquiescente del ricorrente si sommerebbe l'impossibilità di formare altri medici rispetto al numero programmato.

La vicenda oggi in esame riguarda l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, rubricato «*Corsi di formazione specifica in medicina generale*» alla stregua dell'unico comma del quale: «*i laureati in*

*medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi».*

Sulla scorta di tale norma il ricorrente ha dunque chiesto, in via amministrativa, di essere ammesso in soprannumero e senza borsa di studio al corso di formazione in medicina generale 2014-2017 indetto dalla Regione Lazio con d.d. dell'11 aprile 2014.

Così scoltato l'interesse del C., appaiono prive di pregio tutte le eccezioni articolate in via pregiudiziale dalla difesa regionale, tenuto conto che non è rinvenibile alcun controinteressato a fronte di un'istanza di ammissione in soprannumero, cioè in aggiunta al novero di coloro per i quali era stato pubblicato l'avviso, così come non sorge alcuna necessità di gravare il relativo bando per una sua presunta portata escludente che, proprio per le modalità aggiuntive di ammissione previste dalla legge, non incide col suo dato numerico sulla posizione del ricorrente.

Allo stesso modo, neppure può essere rinvenuto un comportamento acquiescente del ricorrente rivelato dalla partecipazione all'avviso sopra richiamato, ovvero dalla mancata presentazione di tempestiva domanda al successivo bando per n. 9 medici da ammettere in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale 2014-2017 già previsto per n. 85 posti, tenuto conto, quanto al primo profilo, che quella partecipazione, all'evidenza connotata da intento cautelativo, non ha comportato il conseguimento del bene della vita anelato dal C. e, quanto ad entrambi gli aspetti, che la prospettazione del ricorrente è ancorata all'idea che l'ammissione in soprannumero ex art. 3 l. n. 410/2000 non richiede affatto il filtro concorsuale del quoziente numerico.

Quanto al merito, tale ultima prospettazione è peraltro fondata.

E infatti – posto in punto di fatto che la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti prescritti dalla norma *de qua* è incontrovertibile tra le parti – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, questa Sezione, sentenza n. 8894 dell'11 agosto 2014), né l'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, né le altre disposizioni in materia (d.lgs. n. 368/1999, d.lgs. n. 256/1991, d.lgs. n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994, né infine detta modalità di accesso necessita di regolamentazione in sede di bando di concorso e di decreto ministeriale.

In sostanza, la disciplina speciale di coloro che, come il ricorrente, usufruiscono della previsione dell'art. 3 della legge n. 401/2000 si caratterizza per l'ammissione in soprannumero, in deroga al principio del numero chiuso; conseguentemente non è prevista la borsa di studio, pur restando fermi tutti gli impegni relativi all'attività formativa.

Infine, neppure è invocabile, con riguardo a tali medici, una necessità organizzativa della Regione così forte da imporre necessariamente la concorsualizzazione dell'accesso, tenuto conto del numero necessariamente limitato e decrescente degli aspiranti derivante dalle stringenti e storicizzate coordinate temporali dettate dal Legislatore.

Quanto infine ai profili di compatibilità col diritto dell'Unione europea dell'art. 3 della legge n. 401/2000, che ad avviso della Regione avrebbe introdotto una modalità atipica di accesso, già in altra occasione il Consiglio di Stato

(sentenza n. 4096 del 1° agosto 2014) ha condivisibilmente osservato che non sussiste alcun contrasto con la direttiva 93/16 CEE, né si può parlare di inapplicabilità in concreto in assenza della relativa normativa regolamentare. Infatti, per un verso, il testo della disposizione legislativa non subordina l'ammissione in soprannumero (ai corsi di formazione) alla adozione di successive disposizioni di rango regolamentare mentre, per altro verso, il Legislatore, dopo aver disciplinato a regime la formazione dei medici di medicina generale con il modulo a tempo pieno, valutando le diverse esigenze connesse a situazioni pregresse, ha ritenuto opportuno consentire, per un numero di casi ad esaurimento (i medici che erano iscritti al corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, abilitati alla professione), la partecipazione ai corsi di formazione in deroga al limite del contingente numerico stabilito per l'accesso al corso di formazione medesima (vedi prima il d.lgs. n. 256/1991 e, poi, il d.lgs. n. 368/1999); per cui, in conseguenza, lungi dall'emanare una disposizione contraria ai precetti europei, il Legislatore non ha creato un terzo modello di formazione in contrasto con quelli indicati dalla normativa comunitaria, ma si è limitato a rimuovere l'ostacolo alla partecipazione ai corsi di formazione, costituito dal contingente di posti del corso medesimo, consentendone la frequentazione, pur se in soprannumero, ai medici che si erano iscritti al corso di Medicina entro la fine del 1991, cioè quando, prima del d.lgs. n. 256/1991, in Italia la formazione specifica di medicina generale non era ancora requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale.

Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento della gravata esclusione con la cristallizzazione dell'ammissione in soprannumero e senza borsa di studio al corso in questione già disposta in via cautelare.

Le spese sono definitivamente poste in capo alla Regione soccombente, mentre possono essere compensate col Ministero della Salute.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'atto con essi gravato;
- condanna la Regione Lazio a rifondere al ricorrente la spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 (treemilacinquecento), oltre accessori di legge;
- compensa le spese col Ministero della Salute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

